

Policlinico

Servizio Attività Tecniche e Patrimoniali

Modena, 14/05/2015

prot. n°11047

Spett. le Ditta

Inviata a mezzo PEC:

OGGETTO: Procedura aperta, suddivisa in cinque lotti funzionali, (P.A.01/15) per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza, mediante riparazione e ripristino delle parti strutturali, non strutturali ed impiantistiche dell'Azienda Ospedaliera di Modena danneggiate dal sisma, nonché per l'affidamento delle progettazioni esecutive previa acquisizione dei progetti definitivi in sede di gara. CIG lotto 1: 620711622A; CUP F99E14000060001 - CIG lotto 2: 62071248C2; CUP F99E14000070001 - CIG lotto 3: 6207129CE1; CUP F99E14000100001 - CIG lotto 4: 62071351D8; CUP F99E14000080001 - CIG lotto 5: 6207138451; CUP F99E14000050001. Risposta a richiesta di chiarimenti.

QUESITI:

“1. In considerazione del fatto che i lotti oggetto dell'appalto sono singolarmente aggiudicabili, si chiede se un concorrente possa risultare affidatario di più di un lotto, sino al massimo di cinque contemporaneamente.

2. In considerazione di quanto sopra esposto, si chiede se il divieto di partecipazione plurima di cui all'art. 37, c. 7, del d.lgs. n. 163/2006 sia da intendersi riferito alla procedura nel suo complesso o al singolo lotto, e se, pertanto, un operatore economico possa, ipoteticamente, presentare offerta su distinti lotti in differenti compagini di partecipazione (ad esempio: lotto 1 come impresa singola, lotto 2 in raggruppamento, lotto 3 in raggruppamento con altro soggetto...).

3. Si chiede se, in analogia al quesito precedente, il divieto di associazione/indicazione di un progettista da parte di più soggetti partecipanti alla gara sia da intendersi riferito alla procedura nel suo complesso o al singolo lotto e se, pertanto, un progettista possa essere ipoteticamente indicato su lotti differenti da soggetti diversi.

4. Si richiede se per le attestazioni SOA OG11 rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 trovi applicazioni il principio di assorbenza di cui all'art. 79 comma 16

del suddetto regolamento e se, pertanto, l'impresa qualificata nella categoria OG11 possa qualificarsi in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta”.

In riscontro alla richiesta di chiarimenti relativa alla procedura in oggetto, inviata a mezzo PEC dalla S.V. in data 7/05/2015 ed in atti al prot. n. 10448 di questa Azienda Ospedaliera, si precisa quanto segue.

1. La risposta è affermativa. Il **MEDESIMO** concorrente può presentare offerta per uno, più o tutti i lotti e conseguentemente può risultare affidatario per più di un lotto fino ad un massimo di cinque lotti.

Come riportato dal bando e dal Disciplinare di gara, qualora il medesimo concorrente partecipi a più lotti (fino a cinque), deve possedere i requisiti di qualificazione e le classifiche corrispondenti alla sommatoria degli importi riferiti ai lotti ai quali intende partecipare.

2. Il divieto di partecipazione di cui all'art. 37, comma 7 del D.lgs. n. 163/2006, è da intendersi riferito al singolo lotto e non alla procedura nel suo complesso.

Pertanto, l'operatore economico può presentare offerta per distinti lotti in diverse compagini (ad ex: lotto 1 come impresa singola, lotto 2 in raggruppamento, lotto 3 in raggruppamento con altro soggetto).

In tal caso tuttavia è importante sottolineare che non ci si troverebbe di fronte al medesimo concorrente (che partecipa a tre lotti), bensì a tre diversi concorrenti che partecipano ciascuno ad un lotto.

Ne consegue che, diversamente dall'ipotesi configurata alla risposta al primo quesito, non trattandosi di partecipazione del medesimo concorrente a più lotti, i requisiti di qualificazione saranno valutati con riferimento al singolo lotto e non alla sommatoria dei lotti.

3. Il divieto di associazione/indicazione del progettista da parte di più soggetti, è da intendersi riferito al singolo lotto. Pertanto il medesimo progettista può essere indicato da imprese che concorrono per lotti diversi.

Ciò che è invece vietato è che il medesimo progettista possa essere indicato da più operatori economici che presentano offerta per il medesimo lotto.

4. La risposta è affermativa. L'art. 79 comma 16 del D.P.R. n. 207/2010 trova applicazione alla presente procedura di gara.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Stefano Cavazza